

# NOTE per la compilazione della Sezione B – INFORTUNI NELLE CAVE E TORBIERE DELLA PROVINCIA

## ATTIVITA' A CIELO APERTO

1. **INFORTUNIO** : danno corporale provocato da una causa esterna, subitanea e anormale sopravvenuta durante il lavoro, riferito al periodo massimo di assenza dal lavoro.  
Nel modulo statistico deve essere registrato il numero delle vittime degli infortuni avvenuti a cielo aperto.  
L'infortunio deve essere classificato una sola volta in funzione del periodo massimo di assenza o della gravità che ne deriva.
2. **INFORTUNIO MORTALE** : infortunio seguito da decesso senza limite di tempo, ove non ci sia discontinuità nella degenza.
3. **INFORTUNI COLLETTIVI** : per infortunio collettivo si intende quello in cui si registrano più di cinque vittime (morti e feriti gravi).
4. **DURATA D'INABILITÀ** : gli infortuni vanno suddivisi in base alla durata di inabilità :
  - INFORTUNI LEGGERI: comportano un'assenza minore o uguale a trenta giorni di calendario,
  - INFORTUNI GRAVI : comportano un'assenza maggiore a trenta giorni di calendario,
  - INFORTUNI MORTALI.Non si tiene conto del giorno dell'infortunio. Per determinare il numero di giorni di inabilità si considera soltanto l'assenza effettiva dal lavoro.
5. **PERSONE CENSITE NELLA STATISTICA** : personale in forza e personale dipendente da ditte appaltatrici che lavora nella miniera o nella cava a cielo aperto. La statistica censisce le vittime e non gli infortuni; sono censite tutte le vittime di infortuni nelle cave o nelle miniere a cielo aperto.
6. **TURNI E ORE LAVORATI** : turni e ore lavorate dal personale in forza presso la cava o il cantiere a cielo aperto o impiegato dagli appaltatori. Sarà tenuto conto dei turni e delle ore di lavoro straordinario. Si è convenuto di prendere come riferimento la durata effettiva dell'esposizione al rischio; pertanto si computano non già le ore retribuite, bensì la durata effettiva dei turni e delle ore di lavoro straordinario. Quando non sia possibile fornire un computo delle ore effettive o dei turni, verrà eseguita una valutazione ragionevole sulla base delle informazioni disponibili. Il metodo adottato per tale valutazione non dovrebbe essere mutato una volta fissato.

## CAUSE DEGLI INFORTUNI

L'infortunio viene classificato in una delle seguenti categorie in funzione della causa tecnica principale che l'ha provocato e non delle conseguenze per le vittime.

- I. **Franamenti e caduta di blocchi** : questa categoria di infortuni comprende la caduta di blocchi a partire dalla loro sede naturale. Sono esclusi i franamenti la cui origine sia una delle cause enumerate in un'altra categoria. Per contro, gli infortuni dovuti allo scivolamento di blocchi dopo la caduta dalla loro posizione naturale vanno classificati nella categoria I : "Franamenti e caduta di blocchi", tranne quelli provocati da massi rimessi in movimento da cause esterne dopo un primo arresto.
- II. **Trasporti** : infortuni causati da operazioni di trasporto di persone o di cose, di materiale o di minerale, ivi compresi quelli causati dai mezzi di trasporto. In questa categoria di infortuni saranno compresi, ad esempio, quelli causati da blocchi di carbone caduti dal nastro trasportatore o da legname caduto da un carrello, come pure quelli causati da blocchi di carbone proiettati fuori da un canale fisso durante la discesa. L'infortunio causato dagli ingranaggi o dal motore di un dispositivo di trasporto deve parimenti essere classificato in questa categoria.  
Gli infortuni causati dalle operazioni di trasporto devono essere classificati in una delle quattro sottocategorie seguenti:
  - a) a mezzo convogliatori,
  - b) a mezzo rotaie,
  - c) a mezzo argani (ivi comprese le teleferiche),
  - d) a mezzo veicoli semoventi.  
Gli infortuni dovuti ad elettrocuzione causata dal contatto con i cavi di un trolley saranno classificati nella categoria "Elettricità".
- III. **Caduta e movimento dell'infortunato** :
  - a) Durante la circolazione: infortunio dovuto a caduta, scivolamento o inciampamento, urto etc. sempreché l'infortunio sia originato da movimenti della vittima all'interno della miniera o cava e non siano coinvolti mezzi di trasporto. Gli infortuni dovuti a caduta o movimento della vittima sul luogo del lavoro vanno riportati alla categoria III b, mentre quelli in cui sono coinvolti mezzi di trasporto, vanno riportati nella categoria II "Trasporti".
  - b) Durante altre operazioni: tutti gli infortuni causati da caduta, inciampamenti, scivolamenti, urto, etc. sempreché la caduta sia originata da una qualsiasi attività lavorativa. Questa categoria deve riportare soltanto gli infortuni dovuti alla caduta della vittima durante il lavoro propriamente detto. Gli infortuni dovuti alla circolazione del personale nella cava o nella miniera a cielo aperto vanno riportati nella categoria III a "Caduta dell'infortunato durante la circolazione nella cava o miniera".
- IV. **Macchine e utensili** : la categoria IV riguarda soltanto gli infortuni derivati dall'utilizzazione o dallo spostamento di macchine, utensili ed attrezzature.
  - a) Macchine  
Gli infortuni causati dalle macchine motrici dei mezzi di trasporto vanno classificati nella categoria II.  
Gli infortuni avvenuti durante la messa in opera ed il funzionamento di altre macchine vanno classificati nella categoria IV a . Gli infortuni causati dalla caduta e dal ribaltamento di macchine durante il loro spostamento, vanno classificati nella categoria V "Caduta di corpi".

## b) Utensili

Gli infortuni avvenuti durante l'impiego di attrezzi ed utensili, quali perforatrici, perforatori su cavalletti, seghe a mano, martelli picconatori, apparecchi di sollevamento e di spostamento, etc, vanno classificati nella categoria V "Caduta di corpi" . Nella categoria IV verranno classificati solo gli infortuni derivanti dall'uso o dallo spostamento di macchine, utensili e attrezzature.

V. **Caduta di corpi** : cadute o scivolamenti di oggetti quali legname, utensili, legname per miniere, tubazioni, materiali etc. in loco o durante l'impiego. Gli infortuni causati dalla caduta di corpi durante il trasporto su convogliatori o veicoli devono normalmente essere classificati nella categoria II "Trasporti".

VI. **Esplosivi** : infortuni causati da scoppi di esplosivi ed occorsi:

- a) durante il loro deposito e/o impiego, compreso il loro trasporto o manipolazione,
- b) durante il caricamento delle mine (a causa di tiri intempestivi o prematuri),
- c) durante il brillamento (a causa di insufficiente protezione del personale),
- d) dopo il brillamento (a causa di fioretti o picconi che urtano residui inesplosi per intossicazione provocata dai fusi dell'esplosione).

Qualora l'impiego di esplosivi provochi un'esplosione di gas o di polveri oppure un fuoco di miniera o un incendio, l'infortunio sarà classificato nella categoria VII o IX rispettivamente.

VII. **Esplosioni** : ivi comprese le intossicazioni o asfissie dovute ai gas formati. Le esplosioni di gas o di polveri provocate dall'impiego di corrente elettrica saranno comprese nella categoria XI. Di norma, qualora l'infortunio sia dovuto a più cause, fra cui l'accensione o l'esplosione di gas o di polveri, esso sarà classificato nella categoria VII.

VIII. **Asfissie, anossie e intossicazioni** : gli infortuni derivanti da fuochi o esplosioni o da annegamento non vanno classificati in questa rubrica, ma nelle categorie VII, IX oppure X. Gli infortuni causati dalle emissioni di gas di scarico di motori o dalla fronte di taglio sono compresi tra quelli classificati nella categoria VII. D'altro canto gli infortuni per asfissia causata dai gas dei motori dei veicoli lasciati accesi in rimesse chiuse, etc. vanno classificati nella categoria IV a.

IX. **Fuochi ed incendi** : infortuni causati da fuochi in cave o miniere a cielo aperto.

X. **Acqua e fango** : questa categoria comprende i casi di annegamento o altri infortuni causati ad esempio dalla caduta in acqua dove il minerale è estratto al di sotto della superficie o in sezione della cava a cielo aperto riempitasi d'acqua in seguito all'asportazione del minerale.

XI. **Elettricità** : infortuni causati direttamente dalla corrente elettrica: ustioni, shock, elettrocuzione. Se la corrente elettrica provoca l'esplosione di esplosivi o l'esplosione di gas o di polveri oppure un fuoco di miniera o un incendio, l'infortunio da essi causato deve essere classificato nelle rispettive categorie secondo l'ordine di precedenza:

1. esplosioni,
2. fuochi,
3. esplosivi.

XII. **Altre cause** : questa categoria comprende gli infortuni che non possono essere classificati in una delle categorie da I a XI, o per i quali non si è potuto accertare la causa precisa.

## LUOGO DEGLI INFORTUNI

Per luogo degli infortuni si intende il luogo dove si trovava la vittima e non necessariamente il luogo di lavoro abituale della stessa.

### 1. Rimozione della copertura, di messa in discarica e di ripristino ambientale

Comprende gli infortuni verificatisi nella zona in cui viene rimosso il terreno di copertura o ripristinato il cantiere, nonché i trasporti all'interno della cava connessi con queste operazioni e con l'accumulo del terreno di copertura.

### 2. Zona in cui il materiale viene estratto

Comprende le operazioni di coltivazione del minerale in loco (ossia le operazioni prima, durante e dopo l'estrazione), le operazioni di preparazione alla fronte di taglio, i tiri secondari nei pressi della fronte di taglio e il carico.

### 3. Terreno della cava e vie d'accesso

Include l'area compresa fra la fronte di abbattimento e l'impianto per la preparazione del minerale, le vie d'accesso alla fronte e il piazzale della cava.

### 4. Altri luoghi

Include tutti i luoghi non previsti dalle categorie precedenti. Comprende, in particolare, gli impianti di preparazione ubicati nella cava o nei suoi pressi, i depositi di minerale e gli altri luoghi, come gli uffici, le officine, etc. Sono esclusi gli impianti di preparazione lontani dalla cava e verso i quali il minerale è trasportato su strada o ferrovie pubbliche.